

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO REGIONALE ALL. OO. PP. PER L'EMILIA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PIACENZA

L'INGEGGERE DIRIGENTE L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI
PIACENZA:

- Vista la domanda in data 21-11-1959 della Ditta Edisonvolta S.p.a. con sede in Milano per ottenere l'autorizzazione alla perforazione in sanatoria di n° 3 a scopo industriale in località San Paolo in Comune di Piacenza;
- Visti gli atti dell'esperienza istruttoria;
- Visto il parere favorevole in data 10-9-1960 n° 500 dell'Ufficio del Corpo delle Miniere di Bologna;
- Visto l'art. 95 del T.U. di Legge 11.12.1933 n° 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici;
- Visto il decreto 18.10.1934 n° 2174;

A U T O R I Z Z A

La Ditta Edisonvolta S.p.a. con sede in Milano a procedere alla escavazione di un pozzo a scopo industriale nei terreni di sua proprietà situati nel Comune di Piacenza secondo le modalità risultanti dal piano di massima allegato alla istanza alle seguenti condizioni.

Art. 1

I lavori dovranno eseguirsi a regola d'arte secondo le indicazioni che anche in corso di lavoro potranno essere impartite dall'Ufficio del Genio Civile di Piacenza o dall'Ufficio del Corpo delle Miniere.

Art. 2

Nello scavo del pozzo dovranno essere osservate anche tutte le norme di sicurezza atte ad evitare accidenti al personale e danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi e gas naturale.

Art. 3

Lungo le circonferenze del pozzo sino alla costruzione di stabile riparo dovrà essere collocata una barriera costituita da assito di legno alto almeno m. 1,60.

Art. 4

L'Ufficio del Genio Civile di Piacenza si riserva di proce-

dere a visita dei lavori.

Art. 5

Tutte le spese inerenti alla vigilanza del Genio Civile sono a carico della ditta concessionaria.

Art. 6

La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi dodici e potrà essere revocata senza che la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi nei casi previsti dall'art. 101 del T.U. di Legge 11.12.1933 n°1775 sulle acque e sugli impianti elettrici.

Art. 7

La Ditta dovrà comunicare all'Ufficio del Genio Civile di Piacenza i risultati delle ricerche, in modo particolare indicare subito a lavori ultimati, la profondità definitiva e fornire a richiesta del predetto Ufficio i mezzi occorrenti per le misure dell'acqua scoperta.

Art. 8

Al termine della presente autorizzazione o di eventuale proroga alla stessa la ditta dovrà inoltrare al Ministero dei Lavori Pubblici - tramite l'Ufficio del Genio Civile - una domanda di concessione trentennale di derivazione d'acqua corredata dai documenti di rito, a norma del T.U. di Legge 11.12.1933 n°1775.

Art. 8

Oltre alle condizioni contenute nella presente autorizzazione la ditta è tenuta alla piena ed esatta osservanza delle norme legislative concernenti la sicurezza e l'utilizzazione delle acque sotterranee.

Art. 9

Ai fini della presente autorizzazione la Ditta elegga il proprio domicilio presso la Segreteria del Comune di Piacenza nel quale ricadono i pozzi ed i impanti da alimentare terreni da irrigare.

N° 3455 /3 Piacenza, 22 11 1960

L'INGEGNERE DIRIGENTE
(Giuseppe de Cristofano)
(Vittorio Ferrarini)

[Handwritten signatures and initials]